



Statuti della STT Lugano

(Prima versione: 10 aprile 2014 – Luca Guidicelli)

(Seconda versione: 27 marzo 2016 - Luca Colombo)

(Terza versione: 3 maggio 2022 – Luca Colombo)

(Quarta versione: 29.9.22, Comitato STTL)

(Approvazione del Comitato il 10.10.2022)

(Bozza di revisione per adattamento a standard di settore: 21 novembre 2025)

(Messa in consultazione fra i membri dal 15 ottobre 2022 al 15 novembre 2022)

(Approvazione dell'Assemblea del 4.4.2023)

(Entrata in vigore: 4.4.2023)

Modificato il 13.6.2025

Entrata in vigore il 13.6.2025

Modificato il 23.12.2025

Entrata in vigore il 4.9.2026

	Capitolo 1: norme generali dell'associazione 1. NOME, SCOPO, DURATA
Nome	Articolo 1 Con il nome di SOCIETÀ TENNIS TAVOLO LUGANO o nella sua forma abbreviata STTLugano si è costituita l'11 maggio 1950 a Lugano, un'associazione sportiva, apolitica e aconfessionale ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Sede sociale	Articolo 2 ¹ L'associazione ha sede nel Comune di Lugano. ² La sede è di principio fissata presso la palestra principale, sede delle attività sportive dell'associazione. ³ Il Comitato ha facoltà di fissare la sede sociale presso il domicilio del Presidente o del Segretario del Comitato. La decisione di spostamento della sede è pubblicata all'albo sociale.
Scopo sociale	Articolo 3 L'associazione si propone di promuovere la diffusione del tennis tavolo, di organizzare gare, parteciparvi, di creare, favorire e mantenere relazioni amichevoli fra i suoi membri.
	Articolo 4 ¹ L'associazione è membro dell'Associazione Ticinese di Tennis Tavolo (ATTT) e di Swiss Table Tennis (STT). L'associazione e i suoi soci sono soggetti alla Carta Etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.
	Capitolo 2: membri, loro diritti e doveri Sezione 1: appartenenza all'associazione 2. MEMBRI
Tipologie di soci	Articolo 5 ¹ L'associazione è composta da soci attivi, juniores, contribuenti e onorari. ² È socio attivo colui che svolge un'attività sportiva nell'associazione ed ha la maggiore età. ³ È socio juniores colui che svolge un'attività sportiva nell'associazione ma non ha ancora la maggiore età. Con il compimento della maggiore età il socio juniores diventa automaticamente socio attivo. ⁴ È socio contribuente chi desidera sostenere l'associazione finanziariamente ma non svolge alcuna attività sportiva. ⁵ È socio onorario ogni persona meritevole di encomio e degno di essere considerato quale esempio di virtù, sportività e altro valore dell'associazione.
Inizio della qualità di socio	Articolo 6 ¹ La qualità di socio dell'associazione inizia con l'ammissione alla stessa da parte dell'organo competente. ² I soci vengono ammessi dal Comitato tramite le procedure prescritte nei presenti statuti. I soci onorari sono ammessi dall'Assemblea. ³ La qualità di socio inizia nel momento in cui l'organo di ammissione ha emesso la propria decisione.

Ammissione di nuovi soci attivi e juniores	Articolo 7 ¹ Le persone che desiderano aderire attivamente all'associazione presentano una domanda scritta di ammissione. Il Comitato allestisce il necessario modulo, nel quale indica anche i documenti che devono essere annessi alla domanda. Il modulo indicherà che con la firma della domanda di ammissione il candidato riconosce espressamente l'applicabilità dei presenti statuti. ² I candidati minorenni sono rappresentati dai genitori o dai detentori della patria potestà, i quali firmano per consenso la domanda di ammissione. ³ Il Comitato, esperite le necessarie verifiche sui candidati, prende una decisione sulla domanda di ammissione e la comunica al candidato. La decisione non va motivata e va pubblicata sull'albo sociale solo in caso di accettazione della domanda. ⁴ La decisione del Comitato sull'ammissione del nuovo socio avviene solo dopo che quest'ultimo ha soddisfatto tutti i suoi obblighi statutari, in particolare il pagamento della tassa annuale.
Ammissione di nuovi soci contribuenti	Articolo 8 ¹ Le persone che desiderano contribuire finanziariamente all'associazione presentano una domanda scritta di ammissione. Il Comitato allestisce il necessario modulo, nel quale indica anche i documenti che devono essere annessi alla domanda. Il modulo indicherà che con la firma della domanda di ammissione il candidato riconosce espressamente l'applicabilità dei presenti statuti. ² Sono ammessi quali soci contribuenti unicamente candidati maggiorenni. ³ Il Comitato, esperite le necessarie verifiche sui candidati, prende una decisione sulla domanda di ammissione e la comunica al candidato. La decisione non va motivata e va pubblicata sull'albo sociale solo in caso di accettazione della domanda. ⁴ La decisione del Comitato sull'ammissione del nuovo socio avviene solo dopo che quest'ultimo ha soddisfatto tutti i suoi obblighi statutari, in particolare il pagamento della tassa annuale.
Ammissione di nuovi soci onorari	Articolo 9 ¹ L'Assemblea, su proposta dei singoli soci o del Comitato, tramite le formalità richieste in materia di organizzazione dell'assemblea sociale, può deliberare di ammettere soci onorari. ² Possono essere nominati soci onorari unicamente persone maggiorenni. ³ I soci onorari, essendo esentati dal pagamento della tassa sociale, devono comunque firmare una dichiarazione di accettazione dei presenti statuti. ⁴ La decisione assembleare non deve essere motivata e va pubblicata sull'albo sociale solo in caso di ammissione del nuovo socio onorario. ⁵ La decisione assembleare è soggetta a ricorso secondo le norme dei presenti statuti.
Fine della qualità di socio	Articolo 10 ¹ La qualità di socio termina con la fine dell'associazione. ² La qualità di socio termina con la comunicazione scritta del socio con il quale rinuncia a questa sua qualità. Se non indica la data alla quale tale decisione ha effetto, la stessa è fissata alla data di ricezione della comunicazione scritta da parte dell'associazione. ³ Il socio cessa di essere tale per decisione del Comitato o dell'Assemblea. ⁴ Il socio che non versa la tassa sociale entro il termine impartitogli dal Comitato per il pagamento, è sospeso dalla sua qualità di socio. Egli è ripristinato dal momento che provvede a pagare la tassa sociale.

	Sezione 2: diritti e doveri dei soci
Diritti dei soci	Articolo 11 ¹ Il socio gode di tutti i diritti conferitigli dal presente statuto, dalla legge e dai servizi e prestazioni garantiti dalle decisioni del Comitato e dell'Assemblea. ² I soci attivi, juniores e onorari hanno inoltre diritto di usare le infrastrutture sportive e di godere dei servizi organizzati dall'associazione in relazione a manifestazioni sportive. ³ L'associazione si adopererà con tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che i propri servizi in favore dei soci attivi siano gratuiti. La gratuità non è comunque garantita. ⁴ Tutti i soci godono del diritto di voto e di eleggibilità in tutti gli organi dell'associazione. I membri che non sono ancora ammessi alle categorie di gioco Under 15 sono rappresentati in questi diritti da uno dei loro genitori o titolari della patria potestà.
Doveri dei soci	Articolo 12 ¹ Tutti i soci devono assumere all'interno e all'esterno dell'associazione un comportamento adeguato, civile e rispettoso sia dell'associazione sia degli altri soci sia dei terzi. ² Tutti i soci sono degli ambasciatori dell'associazione e per questo motivo devono essere di esempio sia per gli altri soci sia per le persone esterne all'associazione. ³ Tutti i soci s'impegnano a rispettare i presenti statuti, le ordinanze e deliberazioni del Comitato, i regolamenti dell'Assemblea, nonché i regolamenti di altre associazioni in cui la STTLugano è membro. ⁴ Tutti i soci inoltre s'impegnano a rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti, statuti, ordinanze, disposizioni e decisioni di altri organismi sportivi che impongono norme sportive e di comportamento ai membri e alle società aderenti. I membri dell'associazione praticano il tennis tavolo in modo leale. Si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale o di manipolazione delle gare sportive e si attengono alle norme pertinenti della ITTF e dello statuto in materia di etica di Swiss Olympic. ⁵ In caso di violazione degli statuti, del codice etico o dei regolamenti, il Comitato può avviare un procedimento disciplinare. ⁶ Le sanzioni possibili includono ammonimento, sospensione o esclusione. ⁷ Tutti i soci s'impegnano a rispettare i presenti statuti, le ordinanze e deliberazioni del Comitato, i regolamenti dell'Assemblea, nonché i regolamenti di altre associazioni in cui la STTLugano è membro.

	Capitolo 3: organi dell'associazione
Elenco degli organi sociali	Articolo 13 Gli organi dell'associazione sono: a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria); b) il Comitato direttivo; c) i Revisori dei conti
	Sezione 1: Assemblea generale dei soci
Principio	Articolo 14 L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Ad essa compete ogni decisione riguardante l'associazione e, in particolare, i compiti assegnatigli da questi statuti, ove essi non siano attribuiti per statuto ad altri organi.
Generi di assemblee	Art. 15 ¹ L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 1° ottobre, in seduta ordinaria. ² L'assemblea può riunirsi in un numero illimitato di volte in seduta straordinaria, secondo le modalità di convocazione previste dagli Statuti.
Convocazione dell'assemblea ordinaria	Art. 16 ¹ L'assemblea ordinaria è convocata dal Comitato direttivo, tramite i canali di pubblicazione sociali, almeno 15 giorni prima ² Il Comitato provvede a stilare la lista delle trattande e a pubblicarla con l'invito ai soci a presenziare. ³ I singoli soci hanno diritto di richiedere l'aggiunta di nuove trattande e di formulare osservazioni scritte alle medesime, avvisandone il Comitato entro 10 giorni prima prima dell'Assemblea. Il Comitato provvede immediatamente a pubblicare le nuove trattande e le eventuali osservazioni, tramite i canali di pubblicazione sociali. ⁴ Se il Comitato omette di convocare l'Assemblea ordinaria nei termini statutari, i soci possono convocare un'assemblea straordinaria.

Convocazione dell'assemblea straordinaria	Art. 17 ¹ Il Comitato può convocare assemblee straordinarie, secondo necessità o urgenza. ² L'assemblea straordinaria può essere convocata se un quinto dei soci ne fa richiesta. ³ Appena ricevuta la domanda dei soci, il Comitato controlla che il numero di soci sia rispettato, concedendo ai firmatari della domanda un breve termine di 5 giorni per eventualmente sanare eventuali mancanze, a loro non imputabili. ⁴ Il Comitato procede di seguito alla convocazione dell'assemblea straordinaria secondo le formalità dell'art. 17 di questi Statuti. ⁵ Il Comitato può aggiungere altre trattande. ⁶ Anche per le assemblee straordinarie è concesso il diritto degli altri soci di presentare altre trattande. ⁷ Nel caso in cui il Comitato abbia ommesso di convocare l'assemblea ordinaria nei termini (cfr. art. 17 cpv. 4) o abbia ommesso di convocare l'assemblea straordinaria secondo le formalità di questa norma, i firmatari della domanda di convocazione possono convocare loro stessi l'assemblea straordinaria affiggendone la convocazione e le trattande al solo albo sociale.
	Articolo 18 Sono di competenza dell'assemblea generale: 1. accettazione del verbale dell'assemblea precedente; 2. approvazione dei rapporti del presidente e del commissario tecnico; 3. approvazione dei rapporti del cassiere e dei revisori 4. scarico del comitato 5. nomine statutarie a) del Comitato b) dei Revisori dei conti 6. esame e decisione delle proposte del comitato e dei soci 7. fissazione delle tasse sociali 8. ammissioni, dimissioni dei soci 9. nomina dei soci onorari 10. esame e decisione su regolamenti sociali; 11. modifica degli statuti 12. eventuali
Quorum	Articolo 19 ¹ Prima di aprire l'assemblea, il Comitato o i soci che l'hanno convocata, procedono alla verifica del numero di partecipanti alla stessa, dandone atto all'inizio dell'assemblea. ² L'assemblea generale dei soci è validamente costituita se è presente metà più uno dei soci aventi diritto di voto. ³ Se si accerta la mancanza del numero minimo, chi ha convocato l'assemblea registra a verbale che la stessa non è validamente costituita. ⁴ Così come deve essere esplicitamente previsto nella convocazione, una nuova seduta dell'assemblea è automaticamente riconvocata 30 minuti dopo l'accertamento dell'assenza di quorum della prima seduta. ⁵ Passata mezz'ora dalla prima seduta con un quorum insufficiente l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Norme relative ai lavori assembleari	Articolo 20 ¹ L'assemblea è di regola presieduta dal Presidente del Comitato; è tuttavia possibile procedere alla nomina di un altro socio quale Presidente dell'Assemblea. ² Il presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalista, che firmerà con lui il verbale, entro 20 giorni dalla tenuta dell'assemblea. Il verbale sarà conservato negli atti sociali a cura del Comitato direttivo. ³ Il presidente cura l'ordine e le formalità assembleari. Ove un socio dovesse assumere comportamenti non accettabili, il Presidente può ordinarne l'allontanamento provvisorio o definitivo. ⁴ Il presidente concede dapprima la parola all'organo o al socio che ha richiesto l'esame della trattanda in esame. Di seguito la concede a tutti quelli che ne fanno richiesta. ⁵ Il presidente, pur concedendo a tutti analogo diritto di parola, può levare tale diritto a chi ne abusa con interventi prolissi. ⁶ In caso di presenza numerosa di soci, il presidente può nominare fino ad un massimo di due scrutatori, per accertare i voti espressi per levata di mano. ⁷ Il presidente, sentito il preavviso dell'assemblea, può decidere di modificare l'ordine dell'esame delle trattande. ⁸ Non appena esaurita la discussione su una trattanda, il presidente mette in votazione la stessa, ove ciò sia necessario per la natura stessa della trattanda. ⁹ Il verbale indicherà per ogni votazione il numero di voti espressi a favore della trattanda, contro la stessa e il numero di astenuti. ¹⁰ Esaurito l'esame delle trattande, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.
Voto e maggioranza	Articolo 21 ¹ Il voto viene di principio espresso in maniera palese per alzata di mano. ² È possibile esprimere il voto tramite appello nominale o voto segreto, a condizione che la richiesta venga formulata, durante l'assemblea, da almeno un quinto dei soci presenti. ³ Se è necessario procedere ad una votazione per scrutinio segreto, il presidente sospende l'assemblea al fine di preparare le schede di voto. Sulle schede di voto deve figurare la domanda precisa che si intende sottoporre al voto. ⁴ Di principio una decisione assembleare è presa a maggioranza semplice dei presenti. ⁵ Il socio con diritto di voto può votare in rappresentanza di un massimo di tre soci assenti in virtù di una procura -generale o limitata a singole trattande- in forma scritta. ⁶ La maggioranza di due terzi dei presenti è invece necessaria per l'approvazione di modifiche degli statuti e per la nomina di soci onorari.
Principio	Sezione 2: Comitato Articolo 22 Il Comitato cura gli interessi quotidiani dell'associazione, esegue le decisioni degli altri organi sociali e rappresenta l'associazione verso i terzi. ¹ I membri di comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità. ² Svolgono le loro attività esclusivamente nell'interesse dell'associazione.

Composizione	Articolo 23 ¹ Il Comitato è composto da un minimo di 3 membri e un massimo di 9, tutti soci dell'associazione. L'associazione si impegna a raggiungere una rappresentanza equilibrata di genere, proporzionata al numero di soci/e, e un rappresentante o una rappresentante degli atleti e delle atlete. ² Il Comitato può essere composto da un numero di membri pari. ³ Per ragioni straordinarie l'Assemblea può derogare dal numero massimo e minimo di membri per un periodo di tempo limitato e precisamente fissato nella sua deliberazione. ⁴ La nomina è a titolo gratuito.
Periodo di nomina	Art. 24 ¹ Il Comitato è eletto per un biennio. Il periodo di carica inizia con l'Assemblea generale ordinaria. ² I membri di comitato possono sempre essere rieletti. ³ Il periodo di carica consecutivo di un membro di comitato è di al massimo 12 anni; a questo periodo si possono aggiungere 4 anni in caso di assunzione della carica di presidente; queste limitazioni entrano in vigore a partire dalla modifica statutaria del 4.9.2026. ⁴ Il membro di comitato è responsabile unicamente del suo operato nel periodo di nomina.
Funzioni all'interno del comitato	Articolo 25 ¹ Il Comitato prevede le seguenti funzioni: a) Presidente: ha il compito di dirigere le assemblee generali dei soci e le sedute di Comitato; rappresenta la società nella vita normale e nelle manifestazioni sportive e sociali; coordina le attività degli altri membri e di eventuali commissioni speciali; b) Cassiere: sbriga tutti gli affari finanziari, tiene la contabilità e tiene il controllo della lista dei soci; c) Segretario: tiene i verbali delle assemblee generali e del comitato, cura la pubblicazione delle decisioni degli organi sociali, sbriga la corrispondenza e gestisce l'archivio dell'associazione; ² Le funzioni possono essere cumulate fra loro. ³ Il Comitato procede al proprio interno, con voto a maggioranza semplice di tutti i suoi membri, ad attribuire le funzioni ai propri membri. Le funzioni possono essere modificate in ogni tempo nel periodo di nomina. ⁴ La carica assegnata ad un membro di Comitato è obbligatoria. ⁵ Il comitato procede internamente all'attribuzione dei poteri di firma, di regola collettivi a due, sia per la corrispondenza dell'associazione sia sui conti correnti.
Dimissioni	Articolo 26 ¹ Il membro di Comitato può presentare al Comitato stesso le proprie dimissioni, per la fine di ogni mese civile con un preavviso di 30 giorni. In casi gravi, egli è esonerato dal rispetto di questa formalità. ² Il Comitato non può opporsi alle dimissioni di un suo membro, ma deve prenderne atto. ³ Se, per effetto delle dimissioni di un membro di Comitato, lo stesso non raggiunge più il numero minimo di membri, il Comitato convocherà un'assemblea straordinaria per ripristinare tale numero.

Convocazione	Articolo 27 ¹ Il presidente convoca i membri di comitato alle sue sedute, ogni volta che ciò è necessario. ² Se due membri del comitato lo esigono, possono richiedere al presidente di convocare una riunione di comitato, indicandone la trattanda richiesta. ³ Il presidente, non appena ciò si rende necessario, convoca il comitato entro 7 giorni, indicando la lista delle trattande. ⁴ Se il presidente non convoca il comitato, i soci che lo hanno richiesto provvedono loro stessi rispettando il termine di cui al cpv. 3. ⁵ Le convocazioni possono avvenire sia oralmente sia per iscritto (su supporto cartaceo o elettronico).
Riunioni	Articolo 28 ¹ Il presidente dirige le riunioni. In caso di sua assenza la riunione sarà diretta dal membro incaricato dai presenti. ² Le riunioni possono avvenire anche senza la presenza fisica: in tal caso il comitato prenderà le proprie decisioni per via circolare. ³ Il segretario, o in caso di sua assenza il membro incaricato dai presenti, terrà il verbale della riunione. In caso di decisione per via circolare, il segretario conserverà nell'archivio le comunicazioni scritte dei membri e le loro comunicazioni di voto.
Deliberazioni, quorum, conflitti d'interesse e accettazione di doni	Articolo 29 ¹ La presenza alle riunioni di comitato è obbligatoria. ² L'assenza deve essere tempestivamente comunicata e motivata al Presidente o in caso di sua assenza ad uno degli altri membri presenti. ³ Il comitato è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri. ⁴ Se il quorum non è raggiunto in prima seduta, chi dirige i lavori chiude la seduta e la riapre 5 minuti più tardi: in tal caso la seduta è valida indipendentemente dal numero di presenti. ⁵ Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. ⁶ Nel caso in cui il numero di presenti fosse pari, il voto del presidente conta doppio. Nel caso di assenza del presidente, di fronte ad una votazione con parità di voti espressi, la stessa non può essere approvata e va riproposta al successivo comitato per nuova votazione. ⁷ Qualora vi sia la possibilità di un conflitto di interessi per un membro di comitato in merito a una decisione del comitato stesso, tale persona deve informarne il/la presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere inserita a verbale. ⁸ Se il conflitto di interessi riguarda il/la presidente, questi ne informerà il suo / la sua supplente. ⁹ Se il socio interessato nega l'accusa di conflitto di interessi, il comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il socio in questione. I membri di comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nell'associazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico

Attribuzioni specifiche	Articolo 30 Al comitato competono tutte le attribuzioni stabilite dagli statuti e dai regolamenti assembleari, ed in particolare: a) Ammissione ed esclusione di soci; b) Nomina di un commissario tecnico c) Nomina commissioni speciali, in particolare quella tecnica, presieduta da un commissario tecnico; d) Tenuta dei conti sociali; e) allestimento di un preventivo dei costi e dei ricavi per la stagione successiva f) Organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative; g) Allestimento di ordinanze di applicazione dei regolamenti assembleari; h) Decreti su questioni di dettaglio; i) Decisioni non di competenza di altri organi o attribuite per statuto o regolamento assembleare.
Norme relative alle commissioni speciali	Articolo 31 ¹ Il Comitato è competente a nominare i membri delle commissioni speciali. ² Ogni commissione speciale è presieduta da un membro del Comitato. ³ Alle commissioni speciali si applicano per analogia le norme statutarie relative al Comitato.

	Sezione 3: Revisori dei conti
Composizione	Articolo 32 ¹ L'Ufficio del revisore è composto da due revisori, che svolgono il proprio compito a titolo gratuito. ² L'assemblea generale può anche eleggere una società di revisione esterna per lo stesso mandato.
Periodo di nomina	Articolo 33 Il periodo di nomina è lo stesso del Comitato direttivo.
Dimissioni	Articolo 34 ¹ Il revisore può presentare al Comitato le proprie dimissioni per la fine di ogni mese civile, rispettando un preavviso di 30 giorni. Per casi gravi può prescindere dal rispetto di questo termine. ² Il Comitato non può opporsi alle dimissioni di un revisore, ma deve prenderne atto. ² Il Comitato convocherà immediatamente un'assemblea straordinaria per ripristinare tale numero.
Convocazione	Articolo 35 ¹ Almeno 15 giorni prima dell'assemblea ordinaria, il Comitato convocherà una prima riunione dei Revisori, durante la quale consegnerà i propri bilanci e conto economico dell'anno passato, fornendo anche un suo rapporto. ² I revisori dovranno riunirsi nelle modalità da loro adottate, esaminare i conti, porre al comitato le eventuali domande e delucidazioni e stilare il proprio rapporto all'intenzione dell'assemblea. ³ Se i revisori non si riuniscono, il Comitato – ove ne fosse informato – convoca i revisori al più presto.
Contenuto del rapporto dei revisori all'assemblea	Articolo 36 Il rapporto di revisione indicherà in particolare: a) La conferma che i revisori hanno controllato che i saldi dei conti correnti sociali corrisponda ai saldi comunicati dagli istituti bancari; b) Il controllo a campione delle spese, sia per quanto riguarda la loro legittimità sia per quanto riguarda l'esistenza dei relativi giustificativi; c) Il controllo dei ricavi, in particolare la presenza dei relativi giustificativi; d) h) La proposta di impiego dell'eventuale utile;

	Capitolo 4: risorse finanziarie e patrimonio sociale
Introiti sociali	Articolo 37 Le entrate della società sono: a) Le tasse sociali; b) Le tasse per le prestazioni e decisioni del Comitato; c) Gli introiti per le manifestazioni sociali e ricreative; d) Le donazioni; e) Le sponsorizzazioni; f) Le multe disciplinari; g) Altre entrate diverse.

Patrimonio sociale	Articolo 38 ¹ I soci come tali non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale che rappresenta l'unica garanzia dell'associazione stessa. ² Peraltro i soci e i membri degli organi sociali non rispondono dei debiti dell'associazione. ³ Il comitato garantisce la trasparenza nella gestione finanziaria e pubblica annualmente bilancio e conto economico, disponibile per tutti/e i/le soci/e.
	Capitolo 5: scioglimento dell'associazione
Decisione di scioglimento	Articolo 39 ¹ Lo scioglimento dell'associazione è deliberato da un'assemblea straordinaria convocata appositamente per esaminare questa trattanda. ² Per essere validamente costituita e atta all'esame di questa trattanda, l'Assemblea deve essere composta da almeno i tre quarti dei soci al giorno dell'assemblea. ³ Nel caso in cui il quorum iniziale non fosse presente, si procede come per le altre assemblee. ⁴ La decisione dell'assemblea in merito allo scioglimento deve raccogliere almeno i tre quarti dei presenti.
Procedura di scioglimento	Articolo 40 ¹ L'assemblea che adotta la decisione di scioglimento deve dare al Comitato le necessarie indicazioni sulla liquidazione. ² In particolare l'assemblea deciderà sulla destinazione dell'eventuale saldo attivo dopo pagamento di tutti i debiti dell'associazione. ³ Il Comitato funzionerà come organo esecutivo per la liquidazione. ⁴ Terminata la liquidazione, il Comitato convocherà un'assemblea generale dei soci dando atto di aver terminato il proprio compito. Quest'assemblea ne prenderà unicamente atto. Chiusa tale assemblea l'associazione sarà definitivamente sciolta.

Entrata in vigore degli statuti in occasione delle sue modifiche	Capitolo 6: Entrata in vigore Articolo 41 ¹ Il presente statuto, accettato dall'assemblea straordinaria generale del 4 aprile 2023, sostituisce le edizioni precedenti del 10 giugno 2011, 27 agosto 1986, 23 settembre 1971, 11 maggio 1950. ² Esso entra in vigore alla chiusura dell'assemblea che ne ha decretato l'approvazione. ³ Le modifiche successive di questo statuto entreranno in vigore il giorno dopo lo scadere del termine di ricorso contro le decisioni assembleari
	SOCIETÀ TENNIS TAVOLO LUGANO Il presidente 